



LINEE GUIDA STANDS PER LA 63^ SAGRA DELLA CASTAGNA 11,12,17,18,19 Ottobre 2025

ART. 1 – Oggetto

Il presente regolamento detta le linee guida per la partecipazione alla 63^ Sagra della Castagna.

ART. 2 – Ambito di applicazione

Le regole contenute nel presente documento sono vincolanti per tutti i soggetti che intendano partecipare alla 63^ Sagra della Castagna.

ART. 3– Finalità

La regolamentazione della Sagra è finalizzata oltre che alla valorizzazione della “Castagna Montelanichese” e del territorio, anche a garantire il corretto esercizio di tutte le attività connesse. La manifestazione è riservata ad attività commerciali, associazioni, produttori e/o distributori di prodotti tipici e di artigianato locali. Gli stessi dichiarano di essere in regola e conformi alle normative vigenti in materia. In merito l'organizzazione declina tutte le responsabilità conseguenti ad eventuali controlli da parte degli organi preposti.

ART. 4 – Definizioni e articolazione della Sagra della Castagna

La “Sagra della Castagna”, si svolge su strade, piazze ed aree pubbliche di Montelanico, anche attraverso la somministrazione di alimenti e bevande mediante stands e altre forme comunque temporanee.

E' responsabilità di ogni ente partecipante il rispetto della normativa fiscale a cui è soggetto.

L'Organizzazione si riserva la facoltà di selezionare i partecipanti in ragione del numero di domande pervenute, della coerenza delle iniziative proposte con gli obiettivi della manifestazione.

Stands gastronomici

Gli stands gastronomici rappresentano un'importante elemento folkloristico all'interno della Sagra della Castagna, dovranno essere realizzati, curati e adornati in maniera da concorrere alla coreografia popolare (tradizione pastorale e contadina locale di inizio secolo o in alternativa medievale), in legno o materiale di risulta da un minimo di 3 (tre) metri lineari ad un massimo di 8 (otto) metri lineari e che contemplino, nell'offerta, almeno un menu rispondente alla tradizione gastronomica locale. Nel menu deve essere inoltre presente la Castagna Montelanichese e sarà possibile effettuare la vendita di alimenti e di Castagne Montelanichesi (al dettaglio e caldarroste). Il posizionamento dello stand verrà proposto dal partecipante all'atto della presentazione della domanda, e successivamente concordato/approvato con gli organizzatori e, una volta stabilito, sarà insindacabile. In caso ci siano più richieste per uno stesso spazio e non si raggiunga un accordo, si procederà a sorteggio.

ART. 5 – Assegnazione posti produttori locali

La Sagra della Castagna si svolgerà nei giorni 11,12,17, 18 e 19 ottobre 2025 con la presenza di banchi di varia tipologia di produttori locali e sarà localizzata nei seguenti luoghi: Piazza Vittorio Emanuele II, Via S. Pietro, Piazza Cavour, Via Garibaldi e Viale Roma.

La superficie delle singole porzioni di suolo pubblico oggetto di autorizzazione sarà quantificata in base alle richieste presentate, agli spazi disponibili e alla tipologia di attività.

Nel caso in cui uno spazio riservato dovesse rendersi disponibile per sopraggiunti motivi, si procederà alla riassegnazione dello stesso il giorno dell'evento.

ART. 6 – Quote di partecipazione

La quota di partecipazione da allegare alla domanda è di **€ 150,00** da versare con bonifico bancario sul conto **IT30A0834439210000008856848** intestato ad Associazione Pro Loco Montelanico.

La quota si riferisce alla partecipazione e all'occupazione del singolo spazio oggetto di autorizzazione. La Pro Loco dovrà rendicontare al Comune tutti gli incassi prima dell'inizio della manifestazione;

ART. 7 – Scadenze

Le domande di partecipazione (modello A in allegato) con la copia del bonifico bancario della quota di partecipazione dovranno pervenire entro **il giorno 30 settembre 2025** tramite mail a info@prolocomontelanico.it pena l'esclusione dalla manifestazione.

ART. 8 – Obblighi e divieti

Al fine di tutelare il consumatore è a cura di ogni singolo gestore di cantina o stand di assicurare, il rispetto delle norme fiscali e di sicurezza sul lavoro.

Sono vietati:

- a. lo spostamento arbitrario non autorizzato di eventuali stands rispetto alla posizione concordata;
- b. l'occupazione di spazi in maniera tale da impedire la viabilità ed in generale ogni atto o comportamento che costituisca intralcio, molestia o disturbo ai visitatori o al buon esito della manifestazione.

ART. 9 – Responsabilità

L'organizzazione non è responsabile, in nessun caso, per infortuni occorsi al personale operante nell'ambito delle associazioni ed enti che partecipano alla Sagra.

La pulizia ed il ripristino dell'area pubblica oggetto di occupazione durante l'evento è a carico dell'occupante.

È cura del personale di Polizia Locale di procedere al sopralluogo dello stato dei luoghi al fine di accertare eventuali violazioni a tale precetto.

ART. 10 – Regole generali sui prodotti e piatti

L'attività temporanea di somministrazione può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce. Non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici purché nel rispetto delle prescrizioni della normativa in materia igienico sanitaria

Ogni stand si impegnerà ad avere nel menu pietanze a base di castagna.

La somministrazione e la vendita di alcolici è vietata ai minori di anni diciotto. Per gli stands è vietata la vendita di superalcolici.

È vietata la vendita di bevande per asporto, di qualsiasi natura, in contenitori di vetro.

È fatto obbligo:

- di esporre al pubblico il menu ed il listino dei prezzi;
- di provvedere alla pulizia dell'area pubblica utilizzata per la manifestazione;
- di effettuare la raccolta differenziata;
- di assolvere agli adempimenti fiscali tenuti per legge.

ART. 11– Sanzioni

Coloro che contravvengono alle norme di cui al presente disciplinare o che dimostrino di venire meno ai loro impegni incorrono, ai sensi dell'art. 7-bis D. Lgs 267/00, in una sanzione amministrativa determinata da un minimo di € 77,00 fino ad un massimo di € 500,00.

Per le medesime violazioni è previsto l'immediato obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e rimozione degli effetti dannosi provocati dall'esecuzione dell'attività illecita.

Per tutte le sanzioni previste dal presente disciplinare si applicano i principi e le procedure della Legge 689/81.